

= circolare n. 1

08.01.2010

= scadenziario

+ 20. gennaio +

- presentazione elenchi instrastat delle cessioni e/o acquisti effettuati nel mese di dicembre (soggetti con periodicità mensile);

- presentazione della dichiarazione annuale CONAI

+ 31. gennaio +

- presentazione elenchi instrastat delle cessioni e acquisti effettuati nell'anno 2009 (soggetti con periodicità trimestrale e annuale);

Gentili Signore ed Egregi Signori,

con la presente circolare vogliamo informarVi sui punti principali della Finanziaria 2010 (legge n. 191 del 23 dicembre 2009) e sulle più importanti novità che riguardano l'anno nuovo. Quest'anno la Finanziaria si presenta molto leggera essendo stata preceduta dal decreto anti-crisi (DL n. 185/2008) e dalla manovra d'estate (DL n. 102/2009). Di seguito riepiloghiamo i punti fiscali più significativi per l'anno 2010.

+ 1. Finanziaria 2010 +

Le principali novità della Finanziaria 2010 attengono alla proroga della detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, alla fissazione dell'aliquota IVA al 10 per cento anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, nonché alla riproposizione della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. = pagina 2

+ 2. Compensazioni IVA +

A decorrere dal 1° gennaio 2010 per la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale nel mod. F24 per importi superiori a Euro 10.000 annui è obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

+ 3. Riduzione del tasso di interesse legale +

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 4 dicembre 2009, la misura degli interessi legali scenderà dal 3 per cento all'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010. = pagina 3

+ 4. Controlli per pagamenti omessi +

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato una campagna di controlli che riguarderà gli adempimenti fiscali dell'anno 2009. = pagina 3

+ 5. Detrazione 55 per cento +

Non è stata prorogata dalla Finanziaria 2010 l'agevolazione fiscale del 55 per cento per interventi sul risparmio energetico. Pertanto si può usufruire di tale agevolazione soltanto per le relative spese pagate fino al 31 dicembre 2010. = pagina 4

+ 6. Varie +

Musica nei locali commerciali: per l'utilizzo in pubblico di musica registrata si deve pagare i relativi compensi alla SIAE e al SCF.

Licenza per la vendita di prodotti con all'interno alcol: Chiunque vende prodotti con all'interno alcol deve avere una licenza fiscale per la vendita di tale merce. = pagina 4

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato  
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. sabine pfattner

luis zueggstraße 40 · i-39012 meran (bz) · via luis zuegg 40 · i-39012 merano (bz) · tel. 39.0473.200.852 · fax +39.0473.200.856  
www.lanthaler-berger.it · info@lanthaler-berger.it · steuernummer + mwst.-nr. · codice fiscale + part. iva 02236120214

## + 1. Finanziaria 2010 +

La legge Finanziaria di quest'anno entra in vigore il 1° gennaio 2010 e di seguito verranno mostrate le principali novità:

Proroga delle detrazioni IRPEF del 36 per cento: è stata prorogata la detraibilità dall'IRPEF del 36 per cento delle spese di recupero del patrimonio edilizio con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012. Il limite massimo delle relative spese ammonta ad Euro 48.000 per ciascun immobile soggetto dell'intervento.

È prorogata altresì la detrazione IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Quindi si può usufruire della predetta detrazione a condizione che l'intervento di recupero sia eseguito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012 e l'atto notarile di acquisto sia stipulato entro il 30 giugno 2013.

Aliquota IVA ridotta sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio: L'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta pari al 10 per cento, anziché con l'aliquota ordinaria del 20 per cento è stata fissata (a regime) dalla Finanziaria per i servizi relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni: è disposta la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola nonché delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010 al di fuori del regime d'impresa. Il termine per usufruire della rivalutazione è fissato al 31 ottobre 2010. Entro tale data si deve redigere e asseverare la relativa perizia di stima e versare o l'unica soluzione o la prima rata dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 4 per cento per terreni e partecipazioni qualificate e del 2 per cento per partecipazioni non qualificate.

## + 2. Compensazioni IVA +

Con il decreto legge n. 78/2009 l'Amministrazione finanziaria ha limitato l'utilizzazione delle compensazioni dei crediti IVA. Dal 2010 le compensazioni nel mod. F24 del credito IVA annuale / trimestrale per importi superiori a Euro 10.000 annui, possono essere eseguite dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. Il credito IVA superiore ad Euro 10.000 annuo si può compensare soltanto utilizzando i servizi telematici predisposti dall'Amministrazione finanziaria (Entratel o Fiscoonline).

Nota bene: non è prevista alcuna limitazione alla compensazione del credito IVA fino ad Euro 10.000 annuo / trimestrale nel mod. F24. Vale a dire che per la compensazione di un credito IVA fino ad Euro 10.000 annuo si può utilizzare anche i servizi resi disponibili dalle banche (anche home banking e remote banking) e/o dalle Poste.

Inoltre, Vi ricordiamo che per compensare un credito IVA per importi superiori a Euro 15.000 annui è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto da alcuni soggetti tra cui i dottori commercialisti. Infine il soggetto abilitato per il rilascio del visto di conformità deve pure munirsi di polizza assicurativa speciale.

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato  
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. sabine pfattner

Per i clienti dove tiene lo Studio Lanthaler+Berger+Partner la contabilità rilasceremo noi il visto di conformità, utile per la compensazione del credito IVA. A tutti gli altri clienti, che fanno la contabilità in proprio, consigliamo di mettersi in contatto con il suo consulente per poter garantire l'eventuale compensazione del credito IVA nel 2010; in questi casi sarà necessario il controllo contabile per il rilascio del visto di conformità.

Di seguito un prospetto delle nuove modalità per le compensazioni dei crediti IVA:

	Compensazione orizzontale (Mod. F24)	Compensazione verticale (IVA con IVA)
fino a 10.000 €	senza limitazioni	senza limitazioni
da 10.001 € fino a 15.000 €	dal giorno 16 del mese successivo di presentazione della dichiarazione IVA	
da 15.001 €	dal giorno 16 del mese successivo di presentazione della dichiarazione IVA con visto di conformità	

### + 3. Riduzione del tasso di interesse legale +

Il Decreto del Ministero dell'Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, ha disposto la riduzione di due punti percentuali della misura degli interessi legali: nell'anno 2010 gli interessi saranno ridotti dal 3 per cento **all'1 per cento**.

La riduzione del tasso avrà conseguenze per i contribuenti anche dal punto di vista fiscale poiché diventerà meno oneroso, rispetto al passato, il ricorso al ravvedimento operoso effettuato per sanare imposte non pagate o pagate solo parzialmente alle scadenze ordinarie.

### + 4. Controlli per pagamenti omessi +

L'Amministrazione finanziaria ha annunciato una campagna di maggiori controlli sugli omessi versamenti delle imposte dell'anno 2009. Con questo l'Amministrazione vuole evitare che i contribuenti pagano le loro imposte dovute volontariamente in ritardo con l'intenzione di versare l'importo maggiorato di sanzioni ridotte e interessi mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto attenzione nel caso in cui l'omesso versamento sia già stato constatato da parte degli organi di controllo, il ravvedimento operoso non è più consentito.

L'Agenzia delle Entrate valuterà i contribuenti sulla base del comportamento fiscale degli anni precedenti e così potrà eseguire controlli mirati. Se un contribuente, per esempio, nell'anno 2008 ha pagato le sue imposte in un'unica soluzione a giugno e nel 2009, invece, non ha ancora versato niente potrà scattare da parte dell'Agenzia delle Entrate preavvisi d'irregolarità. Il contribuente allora ha ancora tempo di mettersi in regola e versare l'importo dovuto con le sanzioni ridotte. Quando un contribuente riceve tale preavviso d'irregolarità, non si trova ancora nell'ambito dei controlli, ma in una fase immediatamente precedente e se non paga il dovuto, viene sicuramente controllato dall'Agenzia.

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato  
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. sabine pfattner

luis zueggstraße 40 · i-39012 meran (bz) · via luis zuegg 40 · i-39012 merano (bz) · tel. 39.0473.200.852 · fax +39.0473.200.856  
www.lanthaler-berger.it · info@lanthaler-berger.it · steuernummer + mwst.-nr. · codice fiscale + part. iva 02236120214

+ **Nota bene:** +

La comunicazione deve essere inviata solo se i lavori sono proseguiti oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati.

+ **5. Detrazione 55 per cento** +

Fino al 31 marzo 2010 deve essere presentata la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55 per cento. I soggetti obbligati all'invio di questa comunicazione sono quelli che proseguiranno nel 2010 (o negli anni successivi) i lavori iniziati prima del 31 dicembre 2009 e che hanno sostenuto spese agevolate nell'anno 2009. Per lavori sostenuti nel 2007 e 2008, indipendentemente dal fatto che questi siano iniziati o terminati non si deve effettuare alcuna trasmissione. Il contribuente con lavori a cavallo d'anno deve continuare ad attestare che i lavori non sono stati ultimati nell'anno precedente, se vuole iniziare a beneficiare della detrazione del 55 per cento già dalla dichiarazione di quel periodo d'imposta, senza attendere alla fine dei lavori e il conseguente invio della documentazione all'Enea.

+ **6. Varie** +

6.1 Musica nei locali commerciali: Vi ricordiamo che la diffusione di musica all'interno di locali commerciali è soggetta al pagamento delle tariffe SCF (Società Consorzio Fonografici) e SIAE (Società Italiana degli autori e editori), perché costituisce un'esecuzione pubblica di opere musicali. La differenza tra i due contributi è che la SIAE regola il diritto d'autore e la SCF il diritto del produttore. Entrambi i contributi sono dovuti se i locali sono pubblici e se al interno dell'impresa esiste una radio o una televisione.

6.2 Licenza per la vendita di prodotti con all'interno alcool: le imprese che operano nel settore degli spiriti (mescita, vendita al dettaglio, commercio all'ingrosso, depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato deve chiedere all'Agenzia delle Dogane una licenza fiscale di esercizio. Le attività interessate non sono soltanto le rivendite negli esercizi pubblici (p.e. bar, alberghi), ma anche profumerie, istituti di bellezza, parrucchieri, erboristerie, depositi e commercio all'ingrosso, tabaccherie, ecc. La sanzione amministrativa, per chi non ha la relativa licenza, ammonta da Euro 258,22 ad Euro 1.549,37.

6.3 Novità nel regime IVA: come già descritto nella nostra circolare n. 6/2009, Vi ricordiamo che dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole nel campo IVA, specialmente nelle prestazioni nel rapporto con l'estero. **Quindi, chi ha rapporti commerciali con l'estero deve preventivamente informarsi presso il suo consulente e consegnare le relative fatture emesse e ricevute tempestivamente nello Studio per la corretta e tempestiva registrazione.**

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

*I Vostri consulenti*